REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 settembre 2005 - Deliberazione N. 1236 - Area Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - **Attività di ormeggio nell'ambito portuale di Baia, Comune di Bacoli (NA). Proroga al 30 ottobre 2005 delle autorizzazioni temporanee per finalità da diporto rilasciate al sensi della D.G.R.. n. 1075 del 4 agosto 2005.**

PREMESSO

- che nel territorio della Regione Campania sono dislocati numerosi porti di rilevanza regionale ed interregionale;

- che dal 1° gennaio 2002, per effetto del combinato disposto dell'art. 105, comma 2, lett. 1), d.lgs. n. 112/98, e 9, 1. n. 88/01, alle Regioni risultano conferite le funzioni amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale;

- che dette concessioni e le procedure per il loro rilascio sono attualmente disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione;

- che la L. Regione Campania n. 3/02 ha attribuito alla regione, all'art. 6, le funzioni programmatorie ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;

- che, con decreto interministeriale 7 agosto 2002, emanato d'intesa con la Regione Campania, è stato istituito il Parco sommerso di Baia, suddiviso in tre aree di riserva;

- che il citato decreto, in particolare, ha indicato le attività vietate nel Parco, ha individuato nella Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta l'Ente gestore provvisorio ed ha previsto, all'art. 2, comma 2, che i provvedimenti relativi all'amministrazione del demanio marittimo siano adottati dall'Amministrazione competente sentito l'Ente gestore;

- che con Accordo del 14 luglio 2005, pubblicato in G.U. n. 174 del 28 luglio 2005, è stata approvata in sede di Conferenza Unificata 1'"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette";

- che tale atto, mero atto ricognitivo di competenze già esistenti in capo all'ente regionale, ha confermato la competenza della Regione in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime anche nelle aree marine protette, come espressamente previsto dall'art. 1 comma 1, lett. c) dell'Intesa.

CONSIDERATO:

- che con delibera n. 1075 del 4 agosto 2005 la Giunta ha disposto di procedere al rilascio di autorizzazioni temporanee all'esercizio dell'attività di ormeggio nel porto di Baia ai soggetti precedentemente già autorizzati o concessionari, con le stesse modalità e condizioni dì cui alla delibera di G.R. n. 681 del 7 maggio 2004, fissando il termine di scadenza al 30 settembre;

- che, da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della citata d.G.R. n. 1075/2005, sono pervenute agli uffici dell'AGC Trasporti e viabilità, Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti Aeroporti - Opere marittime numerose richieste di proroga delle suddette autorizzazioni a tutto il mese di ottobre;

- che le motivazioni poste a base delle richiamate richieste appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto l'attività amministrativa propedeutica al rilascio delle autorizzazioni adottate ai sensi della citata d.G.R. n. 1075/2005 è terminata a stagione estiva ormai inoltrata;

- che, del resto, anche negli anni passati 2002, 2003 e 2004 i soggetti privati autorizzati o concessionari di specchi acquei per finalità diportistiche di lucro nel porto di Baia hanno utilizzato tali beni demaniali esercitando la propria attività fino al 30 ottobre.

RITENUTO:

che non sussistono motivi ostativi alle richieste avanzate dagli operatori locali, e che pertanto è possibile e opportuno prorogare sino al 30 ottobre 2005 le autorizzazioni rilasciate ai sensi della citata d.G.R. n. 1075/2005.

SENTITO:

- l'Ente gestore del Parco sommerso di Baia - Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta, che ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto interministe-

riale 7 agosto 2002 istitutivo del Parco, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) dell'"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette".

VISTI:

- il r.d. 30 marzo 1942, n. 327;

- il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- la 1. 16 marzo 2001, n. 88;

- la l. Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;

- il d.i. 7 agosto 2002, istitutivo del Parco sommerso di Baia;

- la l. 5 giugno 2003, n. 131;

- le delibere di G.R.C. 17 maggio 2002 n. 2000; 5 luglio 2002, n. 3194; 20 settembre 2002, n. 4105; 30 maggio 2003, n. 2003; 7 maggio 2004, n. 681; 8 novembre 2004, n. 1806; 4 marzo 2005, n. 306;

- 1'"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette", approvata in sede di Conferenza Unificata con Accordo del 14 luglio 2005, pubblicato in G.U. n. 174 del 28 luglio 2005.

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

- di autorizzare, su richiesta degli interessati, il rilascio di autorizzazioni temporanee di proroga all'esercizio dell'attività di ormeggio nel porto di Baia, con validità non oltre il 30 ottobre e con le stesse modalità e condizioni di cui alle d.G.R. n. 681 del 7 maggio 2004 e n. 1075 del 4 agosto 2005;

- di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aree Generali di Coordinamento Trasporti e Viabilità, Gabinetto della Presidenza e Segreteria della Giunta Regionale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

- di pubblicare il testo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino